



Comune
di Recanati



CITTA' DI RECANATI

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

NR. 267 del 17/04/2025 del Registro Generale

Nr. 49 del 17/04/2025 del Registro Settoriale

Area Gestione Risorse

Servizio Informatica

Oggetto:

**AVVISO PNRR 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)"
CIG: B681776FD2 CUP: H21F24000360006**

CITTA' DI RECANATI

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RISORSE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle

Determinazione dirigenziale: Nr. settoriale 49 del 17/04/2025

CITTA' DI RECANATI

risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, come convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, come convertito dalla legge 29 aprile 2024 n.56, recante «Ulteriori disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021 e le successive circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022, 2023 e 2024;

CITTA' DI RECANATI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con il quale vengono fornite direttive per l'innovazione digitale nell'Amministrazione Pubblica, incentivando l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi offerti;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do No Significant Harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per "traguardi e obiettivi" le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 1. per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 2. per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

CITTA' DI RECANATI

- le sei missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 – Salute

Considerato che:

- il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), per mezzo del portale istituzionale www.padigitale2026.gov.it, ha formalizzato in data 24/09/2024 l'avviso pubblico PNRR "MISURA 2.2.3 – Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)";
- il Comune di Recanati ha inviato domanda per l'ammissione al finanziamento del suddetto avviso con candidatura n. 95689 del 24/09/2024, CUP **H21F24000360006**;
- con decreto pubblicato in data 06/12/2024, è stato assegnato a questa Amministrazione il finanziamento oggetto di questo atto, comunicato via PEC e registrato al Protocollo dell'Ente con rif. 50929/2024;

Preso atto della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Visti:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- l'art. 50 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78", ai sensi del quale: ".....omissis.....le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture....omissis.... con le seguenti modalità:omissis....b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

CITTA' DI RECANATI

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs n.209/2024, in cui è previsto che, in caso di affidamento diretto, l'atto con cui le stazioni appaltanti adottano la decisione di affidamento individua anche l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto altresì l'art. 11 comma 2 del “Nuovo Codice Appalti”, come sostituito dal D. Lgs 209/2024: recante: “Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

Visto l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento

CITTA' DI RECANATI

impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Considerato che per l'affidamento in oggetto, tenuto conto delle possibilità di deroga agli obblighi di cui all'art.47 comma 4 previsto dall'art.47, comma 7, del D.L. 77/2021, come anche esplicitato dal par.6 delle linee guida ministeriali di cui al DPCM 7.12.2021, visto il modico valore dello stesso si è reputato sufficiente richiedere in sede di invito alla presentazione dell'offerta il rapporto sulla situazione del personale di cui all'art.47 comma 2 D.L. 77/2021 e all'art.46 D. lgs n.198/2006 fermo restando l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Vista la delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la legge 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai

CITTA' DI RECANATI

beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli "strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A." (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dalle centrali regionali (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Sistema telematico regionale, ecc.);

Dato atto:

- della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
- che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
- della non presenza nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla centrale regionale di committenza di servizi idonei a soddisfare le finalità del presente affidamento;

Visto l'art. 15 comma 1 del D. Lgs n.36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

Ritenuto che la Sottoscritta, individuata Responsabile Unico del Procedimento con D.G.C. n. 68/2025, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3;

Tenuto conto che, nella fattispecie, ai sensi dell'art.114 del D. Lgs n.36/2023 e del relativo allegato n.II.14 le funzioni di Direttore dell'Esecuzione saranno svolte dal funzionario specialista informatico Ing. Daniele Orlandi;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Visti altresì l'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e le Linee Guida ANAC n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei

CITTA' DI RECANATI

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;

Tenuto conto che non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma nei confronti del RUP individuato;

Dato atto della necessità di affidare il servizio di adeguamento delle piattaforme tecnologiche alle specifiche tecniche approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, del 26 settembre 2023;

Visti, altresì,

- il Verbale della riunione fra Dirigenti tenutasi in data 08/11/2022 (dalla quale è emersa la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo comunale, in relazione a quanto già implementato e nel rispetto, da parte dei vari Servizi comunali, delle tempistiche e degli obiettivi imposti dai progetti PNRR / PNC);
- l'atto di Delibera di Giunta Comunale 68/2025 "INDIRIZZI OPERATIVI AVVISI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" - Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE" - Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE ENTI TERZI";

Considerati:

- la Determinazione Dirigenziale n. 121 del 24/02/2020 con la quale è stata affidata alla società Maggioli Spa l'implementazione dello Sportello Telematico per i servizi al Cittadino con relativa assistenza, comprendente anche lo Sportello SUAP-SUE;
- la valutazione oggettivamente onerosa o foriera di disservizi dell'affidamento a diversi operatori, dal momento che:
 - per motivi deontologici, strategico-finanziari e tecnici, le Software House non sviluppano applicativi e/o integrazioni per piattaforme realizzate da altri competitor;
 - il passaggio ad altro operatore equivarrebbe a vanificare gli investimenti finanziari effettuati dal 2020 ad oggi;
 - la fruibilità dei dati del Sistema Informativo Comunale da parte di altro operatore ai fini dell'integrazione risulterebbe esageratamente costosa e con tempi di realizzo non ammissibili;

CITTA' DI RECANATI

Considerato che:

- l'operatore Maggioli Spa ha presentato un'offerta tecnico-economica rispondente ai requisiti tecnici fissati da AGID e pienamente idonea sotto il profilo tecnico-funzionale-prestazionale a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico specifici sottesi all'affidamento;
- sono soddisfatti i principi di qualità, performance ed efficacia, come stabilito dall'art. 108 del D. LGS. 36/2023;
- l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze nei rispettivi settori di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020, atteso che trattasi di operatore economico di primario rilievo nazionale e di chiara fama, in relazione alla pluriennale operatività nel settore dei servizi informatici per la P.A.;
- in base all'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, al grado di soddisfazione degli uffici comunali, al fatto che il cambio di fornitore porterebbe delle immediate ricadute sull'operatività degli uffici, al servizio in oggetto mai implementato prima che quindi rappresenta una novità per l'Ente, si deroga al principio della rotazione in base all'art. 49 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs 209/2024;
- il contratto collettivo applicato dall'operatore Maggioli Spa al personale impiegato nell'attività oggetto del presente affidamento è quello dei dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, codice CNEL G011;

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2023, che ha consentito di individuare sul MEPA l'operatore economico società Maggioli Spa, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, P. IVA 02066400405, in funzione dell'offerta codice prodotto 223SUAP_PR_MC relativa all'attività di adeguamento e integrazione delle piattaforme digitali SUAP / SUE dell'Ente al costo complessivo di € 17.300,00 + IVA e ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore tramite ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che "1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato

CITTA' DI RECANATI

con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”;

Visto l'articolo 225, comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”;

Dato atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, DL 77/2021, ha acquisito autocertificazione dell'affidatario Maggioli Spa, attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), e può procedere all'immediata stipula del contratto, sotto condizione risolutiva dell'eventuale accertamento postumo del difetto dei requisiti;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC online, acquisita la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e verificata l'assenza di motivi di esclusione mediante consultazione del Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della ditta Maggioli Spa;

Dato atto altresì che l'Amministrazione non ha richiesto all'operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità e, comunque, in quanto trattandosi di spesa finanziata da PNRR, il pagamento verrà effettuato solo a seguito dell'erogazione delle risorse finanziarie, al raggiungimento degli obiettivi prefissati e dopo esito di asseverazione positiva da parte del DTD, visto anche l'art. 13 del succitato Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sulle risorse di cui

CITTA' DI RECANATI

alla Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, - Componente 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA – Sub-investimento 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - finanziata dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa *Next Generation EU*", in base al quale il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto;

Tenuto conto che l'operatore economico ha assolto agli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e, in particolare, ha prodotto copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e verificato altresì l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n.68/99;

Considerato che ai sensi dell'art. 55 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs n.209/2024 per i contratti di importo inferiore alle soglie Europee non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto previsto dall'art. 18 co. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che la stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, per cui il RUP ha provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **B681776FD2**, come da deliberazione ANAC n. 122 del 16/03/2022 recante "individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

Viste le disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";

Visto che il principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il punto 3.6 lett. c), disciplina le modalità di accertamento dei contributi a rendicontazione e vista la necessità di imputare la spesa correlata al contributo a rendicontazione nell'esercizio in cui essa diventa esigibile;

CITTA' DI RECANATI

Considerato che l'importo di cui al presente provvedimento, pari a € 17.300,00 + IVA (€ 21.106,00 IVA inclusa) trova copertura nel bilancio di previsione 2025/2027 al capitolo 01082.02.018;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del DUP aggiornato per il periodo 2025/2027 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 23.12.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 20.12.2024, prot. n. 27331 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali dell'Area Gestione Risorse;

Date le prescrizioni degli art. 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", art.179 "Accertamento", art. 183 "Impegno di spesa" del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Dato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto per l'attività di adeguamento evolutivo alle specifiche tecniche delle piattaforme tecnologiche SUAP e SUE all'operatore economico Maggioli Spa, per un importo complessivo della prestazione pari ad € 17.300,00 + IVA;
3. di nominare Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. LGS. 36/2023 e del relativo allegato

CITTA' DI RECANATI

n.II.14, il Funzionario Direttivo Informatico Ing. Daniele Orlandi;

4. di approvare l'allegato schema di contratto per i servizi in oggetto quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1);
5. di autorizzare la spesa complessiva di € 21.106,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo 01082.02.018 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025;
6. di accertare la somma di € 22.951,86 di cui al decreto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 06/12/2024, assegnata al Comune di Recanati come contributo una tantum per la realizzazione di quanto previsto da questo atto al Capitolo 40200.01.137 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025;
7. di dare atto che altresì, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica stabilite dalla Legge n. 145/2018 art. 1, commi 819 e seguenti;
8. di trasmettere la presente determinazione ad ANAC ed AGID in ottemperanza all'art. 1 comma 516 della Legge 28/12/2015 n. 208.
9. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE
LETIZIA MACCARONI / ArubaPEC S.p.A.



CITTA' DI RECANATI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 267 N.SETT 49 - DEL 17/04/2025

Oggetto: AVVISO PNRR 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)" CIG: B681776FD2 CUP: H21F24000360006

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.147 Bis e Art.183, comma 7 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

Impegno	Anno	Capitolo	Siope	Importo
906	2025	01082.02.018	U.2.02.03.02.00 1	21.106,00

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Li, 17/04/2025

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE
RISORSE
LETIZIA MACCARONI / ArubaPEC S.p.A.

CITTA' DI RECANATI

Determina n° 267 n°sett 49 - del 17/04/2025

Oggetto: AVVISO PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” CIG: B681776FD2 CUP: H21F24000360006

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 17/04/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
ROBERTO GIORGETTI / ArubaPEC S.p.A.

CONTRATTO TRA

Comune di Recanati con sede legale in Piazza Leopardi n. 26, Recanati, codice fiscale 00284570439, P. Iva 00092110436, nella persona della [REDACTED], in qualità di legale rappresentante, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso il Comune di Recanati, (di seguito per brevità "**Amministrazione**")

E

la società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], P.IVA [REDACTED], in persona del Procuratore Speciale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità "**Appaltatore**")

PREMESSO CHE

- a. l'Amministrazione, con determina unica semplificata n. ___/2025 ha affidato direttamente, alla società [REDACTED], ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di adeguamento e standardizzazione delle piattaforme tecnologiche, nell'ambito della Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE"- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – Investimento 2.2" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR);
- b. l'Amministrazione intende stipulare il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 avendo provveduto ad acquisire dall'Appaltatore la documentazione richiesta dalla predetta disposizione ai fini della sottoscrizione;
- c. il presente contratto viene sottoscritto dopo aver acquisito l'autodichiarazione prodotta circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ex D. Lgs 36/2023 e D. Lgs 209/2024 e nelle more del completamento delle verifiche condotte sull'Appaltatore in merito alle autodichiarazioni prodotte circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e sotto condizione risolutiva connessa all'esito positivo delle verifiche predette;

d. il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **B681776FD2** e il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: : **H21F24000360006**;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione:
 - a. Offerta presentata dall'affidatario ed i suoi allegati;
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dall'Amministrazione, in sede di definizione contrattuale.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di cui sopra, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di adeguamento delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi, rispettando le specifiche tecniche indicate dall'avviso PNRR "2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – Investimento 2.2";

2. L'appaltatore si impegna a progettare e a realizzare le soluzioni e i sistemi oggetto del presente contratto di servizio, in conformità all'avviso richiamato in premessa, agli obiettivi e ai servizi di cui alla candidatura presentata dall'ente, nonché nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o altra autorità competente in tema di attuazione e di asseverazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse del PNRR.
3. Le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle soluzioni oggetto di progettazione, sviluppo, realizzazione e fornitura in modalità cloud o in licenza d'uso dovranno essere in tutto conformi all'avviso ed alle indicazioni formulate anche in futuro dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, pubblicate sul portale PA Digitale 2026, nonché all'Offerta presentata dall'Appaltatore, al presente contratto ed al Piano operativo da predisporre da parte dell'appaltatore in accordo con l'ente attuatore.
4. Sono altresì oggetto del presente contratto la prestazione di servizi professionali per la progettazione e lo sviluppo di ulteriori funzionalità finalizzate a garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi oggetto di progettazione, sviluppo e acquisizione con le piattaforme abilitanti nazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo SPID, CIE, CNS, Pago PA, APP IO, sistemi eIDAS), nonché con altri sistemi e soluzioni in uso presso l'ente.

ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE

1. La durata complessiva della prestazione oggetto di appalto è pari a 270 giorni, decorrenti dalla richiesta di avvio della prestazione stessa formulata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo contrattuale globale è pari a € 17.300,00 + IVA (diciassettemilatrecento/00 più iva);
2. Tutti gli importi devono intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo, è esigibile solamente a seguito del collaudo dei servizi oggetto di progettazione, sviluppo e messa a disposizione, nonché dello svolgimento e della conclusione positiva dell'attività di asseverazione dei risultati raggiunti dall'ente attuatore, con riferimento alla candidature e alle attività affidate agli operatori economici incaricati di svolgere le attività, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'avviso pubblico richiamato in premessa, con la conseguenza che in caso di rilievi o di asseverazione negativa, relativa ai progetti ed attività di cui alla misura in oggetto, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere.
2. L'appaltatore emetterà la fattura dopo aver espletato tutte le attività previste dall'affidamento e dopo aver ricevuto conferma dal Comune di Recanati di completamento e raggiungimento degli obiettivi previsti successivamente all'erogazione del finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione digitale.
3. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto, previa verifica da parte dell'Amministrazione contraente, con la seguente modalità:
 - Rimessa Diretta 30 gg dal ricevimento della fattura

L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune di Recanati e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B681776FD2, il Codice Unico Di Progetto (CUP): **H21F24000360006**.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in 30 giorni secondo le modalità di cui al D. Lgs. 231/2002 e smi.

ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano previste nel contratto, ove un cambiamento del contraente, nel contempo, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti per l'Amministrazione notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023 e smi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023 e smi, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi;
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 9 D.lgs. n. 36/2023 e smi, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
4. Ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del l'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, D.lgs. 36/2023 e smi.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti

effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione della prestazione. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, e a garantire la continuità della prestazione.
7. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente alla prestazione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della prestazione nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione; iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati:

- Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità: (Se operatore con più di 50 dipendenti) deve produrre immediatamente la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

oppure

(Se operatore con 15 - 50 dipendenti) si obbliga a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

- si obbliga a trasmettere, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
2. L'amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'art. 47 commi 3, 3-bis e 4 del d.l. 77/2021, comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.
 3. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 9 – PENALI

1. L'Appaltatore prende atto che in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto ai tempi stabiliti nell'Offerta l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 del DL 77/2021.

2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
3. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 4. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 20% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. La violazione degli obblighi di cui all'art. 8, del presente contratto comporta l'applicazione di penali che consistono in una sanzione giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e che non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 del D.L. 77/2021.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati

ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel preventivo presentato dall'Appaltatore e sopra richiamate.

4. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012; nonché art. 20 D.Lgs. N. 36/2023 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Con atto di designazione sottoscritto dall'Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE".

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITA' E ANTICORRUZIONE

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune di Recanati, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché al rispetto del Piano di Prevenzione delle Corruzioni e della Trasparenza dell'Amministrazione / Sezione 2.4 del PIAO, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'ente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche e/o informatiche oggetto di privativa da parte di terzi.
2. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne l'ente e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d'autore. In particolare, l'Appaltatore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti dell'ente in relazione agli strumenti di cui al presente Contratto o in relazione al loro uso.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Amministrazione si avvale della facoltà prevista dall'art. 117 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità e pertanto non viene richiesta garanzia definitiva in quanto trattandosi di spesa finanziata da PNRR, il pagamento verrà effettuato solo a seguito dell'erogazione delle risorse finanziarie, al raggiungimento degli obiettivi prefissati e dopo esito di asseverazione positiva da parte del DTD, visto anche l'art. 13 del succitato Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 "AVVISO PNRR 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO

DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC in ANPR) - COMUNI LUGLIO 2024""", in base al quale il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto;

ARTICOLO 16 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa.
3. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 17 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 e smi.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 122 D.lgs. 36/2023.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ovvero di applicare una penale nella misura del 20% del valore contrattuale, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e smi.
5. Atteso che il presente contratto è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e smi nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti ai sensi dell'art. 94, 95, 96, 98, 100 del Codice dei Contratti, e l'assenza di motivi di esclusione mediante consultazione del Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), qualora in corso di

esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

6. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dei dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile ;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile .

ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. L'esecuzione del servizio non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione e non determina interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.
2. L'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di idoneità tecnicoprofessionale in materia di sicurezza di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), n.2) D. Lgs. 81/2008, e di assicurare ai propri dipendenti le condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali e l'imposta di bollo ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

ARTICOLO 23 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

Recanati, lì 14/04/2025

L'Amministrazione

████████████████████

Firmato digitalmente

L'Appaltatore

████████████████████

Il Procuratore Speciale

████████████████████

Firmato digitalmente

Il sottoscritto ██████████, in qualità di Procuratore Speciale dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

L'Appaltatore

████████████████████ Proc. Speciale

████████████████████

Firmato digitalmente

CONTRATTO TRA

Comune di Recanati con sede legale in Piazza Leopardi n. 26, Recanati, codice fiscale 00284570439, P. Iva 00092110436, nella persona della [REDACTED], in qualità di legale rappresentante, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso il Comune di Recanati, (di seguito per brevità "**Amministrazione**")

E

la società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], P.IVA [REDACTED], in persona del Procuratore Speciale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità "**Appaltatore**")

PREMESSO CHE

- a. l'Amministrazione, con determina unica semplificata n. ___/2025 ha affidato direttamente, alla società [REDACTED], ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di adeguamento e standardizzazione delle piattaforme tecnologiche, nell'ambito della Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE"- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – Investimento 2.2" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR);
- b. l'Amministrazione intende stipulare il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 avendo provveduto ad acquisire dall'Appaltatore la documentazione richiesta dalla predetta disposizione ai fini della sottoscrizione;
- c. il presente contratto viene sottoscritto dopo aver acquisito l'autodichiarazione prodotta circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ex D. Lgs 36/2023 e D. Lgs 209/2024 e nelle more del completamento delle verifiche condotte sull'Appaltatore in merito alle autodichiarazioni prodotte circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e sotto condizione risolutiva connessa all'esito positivo delle verifiche predette;

d. il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **B681776FD2** e il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: : **H21F24000360006**;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione:
 - a. Offerta presentata dall'affidatario ed i suoi allegati;
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dall'Amministrazione, in sede di definizione contrattuale.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di cui sopra, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di adeguamento delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi, rispettando le specifiche tecniche indicate dall'avviso PNRR "2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – Investimento 2.2";

2. L'appaltatore si impegna a progettare e a realizzare le soluzioni e i sistemi oggetto del presente contratto di servizio, in conformità all'avviso richiamato in premessa, agli obiettivi e ai servizi di cui alla candidatura presentata dall'ente, nonché nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o altra autorità competente in tema di attuazione e di asseverazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse del PNRR.
3. Le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle soluzioni oggetto di progettazione, sviluppo, realizzazione e fornitura in modalità cloud o in licenza d'uso dovranno essere in tutto conformi all'avviso ed alle indicazioni formulate anche in futuro dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, pubblicate sul portale PA Digitale 2026, nonché all'Offerta presentata dall'Appaltatore, al presente contratto ed al Piano operativo da predisporre da parte dell'appaltatore in accordo con l'ente attuatore.
4. Sono altresì oggetto del presente contratto la prestazione di servizi professionali per la progettazione e lo sviluppo di ulteriori funzionalità finalizzate a garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi oggetto di progettazione, sviluppo e acquisizione con le piattaforme abilitanti nazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo SPID, CIE, CNS, Pago PA, APP IO, sistemi eIDAS), nonché con altri sistemi e soluzioni in uso presso l'ente.

ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE

1. La durata complessiva della prestazione oggetto di appalto è pari a 270 giorni, decorrenti dalla richiesta di avvio della prestazione stessa formulata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo contrattuale globale è pari a € 17.300,00 + IVA (diciassettemilatrecento/00 più iva);
2. Tutti gli importi devono intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo, è esigibile solamente a seguito del collaudo dei servizi oggetto di progettazione, sviluppo e messa a disposizione, nonché dello svolgimento e della conclusione positiva dell'attività di asseverazione dei risultati raggiunti dall'ente attuatore, con riferimento alla candidature e alle attività affidate agli operatori economici incaricati di svolgere le attività, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'avviso pubblico richiamato in premessa, con la conseguenza che in caso di rilievi o di asseverazione negativa, relativa ai progetti ed attività di cui alla misura in oggetto, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere.
2. L'appaltatore emetterà la fattura dopo aver espletato tutte le attività previste dall'affidamento e dopo aver ricevuto conferma dal Comune di Recanati di completamento e raggiungimento degli obiettivi previsti successivamente all'erogazione del finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione digitale.
3. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto, previa verifica da parte dell'Amministrazione contraente, con la seguente modalità:
 - Rimessa Diretta 30 gg dal ricevimento della fattura

L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune di Recanati e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B681776FD2, il Codice Unico Di Progetto (CUP): **H21F24000360006**.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in 30 giorni secondo le modalità di cui al D. Lgs. 231/2002 e smi.

ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano previste nel contratto, ove un cambiamento del contraente, nel contempo, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti per l'Amministrazione notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023 e smi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023 e smi, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi;
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 9 D.lgs. n. 36/2023 e smi, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
4. Ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del l'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, D.lgs. 36/2023 e smi.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti

effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione della prestazione. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, e a garantire la continuità della prestazione.
7. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente alla prestazione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della prestazione nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione; iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati:

- Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità: (Se operatore con più di 50 dipendenti) deve produrre immediatamente la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

oppure

(Se operatore con 15 - 50 dipendenti) si obbliga a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

- si obbliga a trasmettere, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
2. L'amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'art. 47 commi 3, 3-bis e 4 del d.l. 77/2021, comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.
 3. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 9 – PENALI

1. L'Appaltatore prende atto che in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto ai tempi stabiliti nell'Offerta l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 del DL 77/2021.

2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
3. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 4. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 20% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. La violazione degli obblighi di cui all'art. 8, del presente contratto comporta l'applicazione di penali che consistono in una sanzione giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e che non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 del D.L. 77/2021.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati

ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel preventivo presentato dall'Appaltatore e sopra richiamate.

4. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012; nonché art. 20 D.Lgs. N. 36/2023 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Con atto di designazione sottoscritto dall'Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE".

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITA' E ANTICORRUZIONE

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune di Recanati, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché al rispetto del Piano di Prevenzione delle Corruzioni e della Trasparenza dell'Amministrazione / Sezione 2.4 del PIAO, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'ente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche e/o informatiche oggetto di privativa da parte di terzi.
2. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne l'ente e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d'autore. In particolare, l'Appaltatore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti dell'ente in relazione agli strumenti di cui al presente Contratto o in relazione al loro uso.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Amministrazione si avvale della facoltà prevista dall'art. 117 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità e pertanto non viene richiesta garanzia definitiva in quanto trattandosi di spesa finanziata da PNRR, il pagamento verrà effettuato solo a seguito dell'erogazione delle risorse finanziarie, al raggiungimento degli obiettivi prefissati e dopo esito di asseverazione positiva da parte del DTD, visto anche l'art. 13 del succitato Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 "AVVISO PNRR 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO

DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC in ANPR) - COMUNI LUGLIO 2024"" , in base al quale il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto;

ARTICOLO 16 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa.
3. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 17 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 e smi.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 122 D.lgs. 36/2023.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ovvero di applicare una penale nella misura del 20% del valore contrattuale, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e smi.
5. Atteso che il presente contratto è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e smi nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti ai sensi dell'art. 94, 95, 96, 98, 100 del Codice dei Contratti, e l'assenza di motivi di esclusione mediante consultazione del Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), qualora in corso di

esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

6. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dei dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile ;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile .

ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. L'esecuzione del servizio non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione e non determina interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.
2. L'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di idoneità tecnicoprofessionale in materia di sicurezza di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), n.2) D. Lgs. 81/2008, e di assicurare ai propri dipendenti le condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali e l'imposta di bollo ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

ARTICOLO 23 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

Recanati, lì 14/04/2025

L'Amministrazione

████████████████████

Firmato digitalmente

L'Appaltatore

████████████████████

Il Procuratore Speciale

████████████████████

Firmato digitalmente

Il sottoscritto ██████████, in qualità di Procuratore Speciale dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

L'Appaltatore

████████████████████ Proc. Speciale

████████████████████

Firmato digitalmente
